



Sentenza n. 116/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato

Presidente relatore

dott. Rossana De Corato

Consigliere

dott. Andrea Costa

Primo Referendario

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nei giudizi iscritti ai nn. 38120, 38121, 38122, 38123 e 38124 del registro di segreteria, sui conti giudiziali 23966, 23965, 23964, 23963 e 23954 resi dall'economo del Comune di Martano (LE), sig. MATTEO Giuseppe per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, tutti depositati il 4 novembre 2025;

VISTE le relazioni di deferimento n. 73/2026, n. 74/2026, n. 75/2026, n. 76/2026 e n. 77/2026 sui conti in giudizio, depositate in Segreteria il 17 febbraio 2026;

VISTI i decreti del 18 febbraio 2026 con cui il Presidente Aggiunto della Sezione ha fissato l'udienza per la trattazione dei giudizi;

VISTE le conclusioni della Procura depositate il 27 aprile 2026;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 20 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Maria Teresa Savino, il Presidente relatore dr. Antonio

D'Amato, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Lucia Minervini, il Segretario generale del Comune di Martano, dott. Giuseppe BORGIA, il Responsabile dell'ufficio finanziario, dott.ssa Katia DONNO e l'agente contabile Giuseppe MATTEO.

FATTO e DIRITTO

1. I conti per cui è giudizio riguardano la gestione delle spese economali del Comune di Martano per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da parte dell'economo sig. Giuseppe MATTEO.

Con le relazioni d'irregolarità indicate in epigrafe il magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio dei suindicati conti giudiziali, sulla base dei seguenti rilievi:

il deposito dei conti è avvenuto tardivamente, solo a seguito di segnalazione alla Procura di omesso deposito da parte di questa Sezione giurisdizionale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. d. del codice di giustizia contabile;

i conti sono stati compilati d'ufficio poiché, secondo quanto rappresentato dall'ente, non sono stati resi al termine dell'esercizio dall'agente contabile, attualmente cessato dal servizio per collocamento in quiescenza.

Nelle relazioni d'irregolarità sopra richiamate, il Magistrato istruttore ha evidenziato, inoltre, che i conti per cui è giudizio risultano depositati in assenza di parifica, in violazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 140 del cgc, a mente dei quali la costituzione in giudizio dell'agente contabile avviene con il deposito del conto giudiziale

“munito dell’attestazione di parifica”, tenuto conto, altresì, che l’art. 139, comma 2, del cgc, impone all’amministrazione di provvedere al deposito del conto *“previa parificazione”*.

Il Magistrato istruttore, sottolineando che il codice di giustizia contabile non prevede più l’ipotesi, prevista dall’art. 28 del previgente regolamento di procedura (R.D. 1038/1933), di disporre in sede istruttoria la parifica del conto, ha deferito i conti all’esame del Collegio chiedendo, previa riunione per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva dei giudizi nn. 38120, 38121, 38122, 38123 e 38124, la declaratoria di improcedibilità dei conti giudiziali nn. 23966, 23965, 23964, 23963 e 23954, per le motivazioni esposte nelle relazioni d’irregolarità indicate in epigrafe.

2. Quindi, con decreti presidenziali del 18 febbraio 2026 – ritualmente notificati unitamente alla relazione all’amministrazione – è stata fissata l’udienza di discussione dei giudizi per il 20 maggio 2026.

3. Il 27 aprile 2026 la Procura regionale ha rassegnato le proprie conclusioni ex art. 148, comma 3, del cgc, chiedendo di dichiarare l’improcedibilità dei conti giudiziali per cui è giudizio, relativi alla gestione delle spese economali del Comune del Comune di Martano, con agente contabile l’economista Matteo Giuseppe, per le ragioni illustrate e i profili rilevati nelle relazioni d’irregolarità sopra richiamate del Magistrato relatore.

4. All’odierna udienza del 20 maggio 2026, data per letta la relazione con il consenso del P.M. (unica parte presente inizialmente alla trattazione del giudizio), che concludeva come in epigrafe, la causa è

passata in decisione.

5. In via pregiudiziale il Collegio, attesa la connessione soggettiva e oggettiva dei giudizi in epigrafe, afferenti a conti giudiziali aventi per oggetto la medesima gestione riferita a diversi esercizi, ne dispone la riunione.

6. In punto di diritto, sulla questione pregiudiziale di procedibilità sollevata dal Magistrato istruttore, occorre rammentare che l'art. 145, comma 3, del cgc così dispone: *“Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali».*

Al riguardo, occorre precisare che la parifica rappresenta una dichiarazione con valore certificativo della concordanza dei conti con le scritture e gli elementi in possesso dell'amministrazione, finalizzata a garantire la veridicità e la certezza del conto da esaminare in sede giudiziaria, e costituisce, quindi, un adempimento obbligatorio.

Deve essere, altresì ribadito che la parificazione del conto da parte dell'ente costituisce condizione di procedibilità del giudizio sul conto anche per l'espressa previsione degli artt. 139 comma 2 e 140 commi 1 e 3 c.g.c.

La giurisprudenza della Corte dei conti è granitica nel ritenere che l'assenza del visto di parificazione è di ostacolo a qualsiasi verifica del conto che ne sia sprovvisto (*ex multis*, cfr. Sez. Puglia Sent. n. 141/2025;

	Sez. Giurisd. Calabria Sent. n. 116/2025), con la conseguenza che non	
	può dirsi pendente il giudizio, né conseguentemente può decorrere il	
	termine quinquennale del processo di conto atteso che il codice fa	
	decorrere tale termine solo dal deposito di un conto parificato (C. conti,	
	SS. RR., Par. n. 4/2020/CONS, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 991/2021).	
	7. Tanto premesso, i conti giudiziali nn. 23966, 23965, 23964, 23963 e	
	23954 resi dall'economo del Comune di Martano (LE), sig. MATTEO	
	Giuseppe per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, tutti depositati	
	il 4 novembre 2025, conformemente alle richieste del magistrato	
	istruttore e alle conclusioni dell'Ufficio di Procura, devono essere	
	dichiarati improcedibili in quanto sprovvisti di parifica, cioè in difetto	
	di un presupposto imprescindibile per la sua prosecuzione.	
	E' fatto obbligo al Comune di Martano di trasmettere a questa Sezione	
	i conti per cui è giudizio muniti delle relative parifiche, nel termine di	
	novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.	
	Stante l'esito del giudizio, nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando sui giudizi di conto riuniti iscritti ai nn.	
	38120, 38121, 38122, 38123 e 38124 del registro di Segreteria,	
	DICHIARA	
	l'improcedibilità dei conti nn. 23966, 23965, 23964, 23963 e 23954 resi	
	dall'economo del Comune di Martano (LE), sig. MATTEO Giuseppe,	
	per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;	
	l'obbligo del Comune di Martano di trasmettere i conti muniti della	
	5	

relativa parifica entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della
presente sentenza.

Nulla per le spese.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.

Il Presidente relatore

(Antonio D'Amato)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 21 maggio 2026

Il Funzionario

(Maria Teresa Savino)

f.to digitalmente